CAMERA DEI DEPUTATI N. 3351

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 luglio 1966 (*Stampato n. 1780*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Norme relative alle contingenti esigenze della monetazione metallica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 luglio 1966

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Fino a quando permangono le esigenze della monetazione metallica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1967, la misura massima del compenso per il lavoro a cottimo effettuato dagli operai della Zecca continua ad essere regolata dall'articolo 28 delle norme speciali approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, applicandosi a tale misura le riduzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749.

Con la cessazione delle esigenze di cui al comma precedente cessa, altresì, di avere efficacia l'articolo 35 delle norme speciali di cui al citato decreto ministeriale 5 giugno 1925.